

ART 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica all'impianto del Cliente e eventuali prestazioni accessorie previste dalle "Condizioni Particolari di Fornitura" (di seguito "CPF"). Il Fornitore Utilità S.p.A. (di seguito "Utilità" o il "Fornitore") si impegna a somministrare al Cliente i quantitativi di energia elettrica necessari a soddisfare il fabbisogno dei Punti di Prelievo (di seguito denominati "POD") indicati nel modello "Modulo di adesione per Clienti finali" (di seguito denominato "Modulo di adesione") e, per Clienti con più POD, nell'Allegato – "Dati tecnici di fornitura". Utilità e il Cliente saranno di seguito denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

1.2 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle CPF, nelle presenti "Condizioni Generali di Contratto" (di seguito CGC) e nel Modulo di adesione, prevalgono le prime.

ART. 2 – DEFINIZIONI

2.1 Nell'ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Bonus sociale: è la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati o in situazioni di disagio fisico;

Cliente o Cliente finale: persona fisica o giuridica che utilizza l'energia elettrica per gli usi previsti nel "Modulo di adesione";

Cliente domestico: Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3 lettera a) del TIV;

Consumatore: il Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo;

Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore: l'apparecchio che consente la rilevazione dei consumi di energia elettrica dell'utenza del Cliente;

Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico a Utilità;

Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione di energia elettrica e gestore della rete di distribuzione locale di energia elettrica (servizio esercitato in concessione ex art. 9 del D. Lgs. 79/99);

Fascia Oraria: si intende un determinato intervallo temporale, così come definito dal TIV;

Fornitore o Utilità o Controparte commerciale: soggetto che vende energia elettrica ai clienti finali a condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le parti;

Mercato libero: è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica sono concordate liberamente tra le parti. Dal 1° luglio 2007, i clienti finali di energia elettrica possono quindi liberamente scegliere il proprio fornitore di energia elettrica;

Punto di Prelievo (POD): punto di fornitura su cui è installato il Contatore;

Servizio di maggior tutela: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA;

Switching: sostituzione dell'utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il punto di prelievo;

Utenza: il luogo (immobile, etc.) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnata l'energia elettrica;

Utente del trasporto e dispacciamento: soggetto che sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con l'impresa distributrice e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna S.p.A..

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

3.1 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui Utilità ha conoscenza dell'adesione del Cliente all'offerta di somministrazione di energia elettrica dalla stessa formulata. L'adesione si perfeziona alternativamente mediante: a) la compilazione e sottoscrizione del Modulo di adesione in formato cartaceo; b) il completo inserimento dei dati richiesti nel Modulo elettronico disponibile sui sistemi informatici di Utilità o di soggetti incaricati da Utilità o sul sito internet di Utilità e la selezione dell'apposito pulsante "accetta", la selezione del predetto pulsante anche online deve intendersi quale sottoscrizione del Modulo di adesione agli effetti del presente Contratto; c) registrazione vocale da intendersi quale sottoscrizione del Modulo di adesione agli effetti del presente Contratto.

3.2 Nei casi di conclusione del Contratto con un Cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali di Utilità o a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione. Le attività necessarie all'esecuzione saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento. Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato con comunicazione scritta ad Utilità tramite raccomandata, fax o pec. Resta inteso, a scanso di qualsiasi dubbio interpretativo, che i Clienti finali domestici che abbiano concluso il Contratto presso i locali commerciali di Utilità non potranno esercitare il diritto di ripensamento di cui al presente Articolo. Il Cliente finale domestico avente diritto al ripensamento potrà fare richiesta, nell'adesione, di dare esecuzione al Contratto prima che sia decorso il termine di ripensamento. In tal caso per l'indicazione della data di attivazione ai sensi dell'art. 4.1 si farà riferimento unicamente alla data di conclusione del contratto. Il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto di ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere i seguenti importi: i) un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; ii) il pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa qualora eserciti il ripensamento dopo che sia stata avviata la fornitura. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate da Utilità le attività di esecuzione del Contratto al quale il Cliente domestico ha ripensato, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa, la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la sospensione del POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente domestico, dal soggetto che eroga il servizio di maggior tutela. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da Utilità per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente.

3.3 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del POD, il Cliente finale domestico stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione ad Utilità, che provvederà, anche tramite l'eventuale Utente del Trasporto e del Dispacciamento.

3.4 Il contratto è sospensivamente condizionato all'assenza di tutti i seguenti eventi, cosicché le seguenti condizioni sospensive si intenderanno verificate qualora non sia riscontrato alcuno degli eventi descritti di seguito:

a) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti, sottoposizione del medesimo a procedure esecutive, a procedure concorsuali o altra procedura determinata da insolvenza, interruzione o sospensione dell'attività produttiva;

b) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi, ivi inclusa copia di una fattura relativa agli ultimi mesi di fornitura con il precedente Fornitore;

c) mancata attivazione o efficacia dei contratti e servizi di distribuzione e di dispacciamento per cause non imputabili ad Utilità;

d) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione SEPA di cui al punto 7.3.1 che segue; e) morosità pregressa o relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente nonché negativo esito delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare eventi negativi, o anche attraverso banche dati appositamente istituite dalle Autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Utilità si riserva altresì di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali.

f) il Cliente richiedente risulti precedentemente titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell'intervento di interruzione dell'alimentazione per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoliti riguardanti l'intervento stesso;

g) pervenga segnalazione ad Utilità circa il fatto che il POD rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del

Servizio di Salvaguardia.

3.5 Tali condizioni sospensive verranno verificate da Utilità. Al mancato verificarsi anche solo di una delle suddette condizioni sospensive Utilità potrà rinunciare a far valere la stessa e quindi dare esecuzione alla somministrazione ovvero non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica. In tale secondo caso Utilità invierà comunicazione al Cliente entro 20 giorni dalla conclusione, il contratto sarà da intendersi inesistente, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno e nessuna responsabilità potrà essere ascritta ad Utilità. In assenza della comunicazione entro il termine, il contratto è da considerarsi efficace. Utilità si riserva di inviare in ogni caso una lettera di conferma della conclusione del contratto con cui il Cliente verrà informato dell'avveramento delle condizioni sospensive. Tale lettera di conferma potrà essere inviata anche a mezzo mail all'indirizzo espressamente indicato dal Cliente nel Modulo di adesione. 3.6 E' facoltà di Utilità esercitare la revoca della richiesta di switching (c.d. switch con riserva) di cui all'art. 6.3 del TIMOE. A tal fine si precisa che: a) il Distributore locale è tenuto a mettere a disposizione di Utilità le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta: i) se il POD risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario – CMOR); iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le eventuali date delle richieste di sospensione se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; b) qualora Utilità eserciti tale facoltà non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

4.1 Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art.10. La fornitura decorre dalla data di attivazione che avverrà, compatibilmente ai termini previsti per l'attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica, alla data indicata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" del Modulo di adesione e dell'Allegato – "Dati tecnici di fornitura" nel caso di Cliente con più POD e determinata in conformità ai seguenti criteri: a) qualora la conclusione del contratto o – se il cliente ne ha diritto – la scadenza del periodo di ripensamento si siano verificati nei primi 5 (cinque) giorni solari del mese, verrà indicata come data di attivazione il primo giorno del primo mese successivo; b) in caso contrario, la data di attivazione coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo.

4.2 Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato a Utilità affinché proceda in suo nome e per suo conto a formalizzare la comunicazione di recesso dal contratto di somministrazione in essere con il precedente fornitore. A tal fine il Cliente rilascia a Utilità apposita procura a recedere in suo nome e per suo conto. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Tale comunicazione verrà trasmessa nei modi previsti dalla Delibera 302/2016/R/rel e s.m.i. e con i relativi tempi di preavviso.

4.3 E' responsabilità del Cliente indicare eventuali diversi tempi di preavviso ovvero diversi tempi di attivazione della fornitura a lui applicabili per vincoli contrattuali del precedente rapporto di fornitura con il fornitore uscente o altro motivo. Il Cliente manleva Utilità da ogni responsabilità o pretesa di terzi al riguardo.

4.4 In caso di ritardo o impossibilità dell'avvio rispetto a quanto indicato nel Modulo di adesione, sarà data notizia al Cliente mediante comunicazione scritta.

4.5 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente il cui POD è attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere ad Utilità la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di volta secondo la regolazione vigente (Del. 398/2014/R/com e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Utilità si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il POD interessato.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA E ALTRI CORRISPETTIVI

5.1 Utilità applicherà, ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati da ciascun POD e alle perdite di rete, i corrispettivi sottoscritti dal Cliente e contenuti nelle CPF, corrispondenti all'opzione indicata dal Cliente stesso nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" del Modulo di adesione, alla voce "Offerta Acquistata".

5.2 Nel caso in cui nelle CPF sia previsto un periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il periodo di applicabilità decorre dalla data di attivazione della fornitura di cui all'art. 4. Ove le CPF prevedano già nuove condizioni economiche, queste troveranno automaticamente applicazione al termine del periodo di applicabilità.

5.3 I prezzi di cui sopra tengono conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di interconnessione con l'estero (ovvero per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo). A tal fine il Cliente si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire ad Utilità, o a società dalla stessa indicata, tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirle di partecipare alle assegnazioni sopra citate. Qualora il Cliente non rispetti tali impegni, Utilità avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec o raccomandata A/R all'altra Parte.

5.4 Per l'energia fornita, comprensiva delle perdite di rete, oltre ai corrispettivi di cui alle CPF e ad IVA e accise, secondo quanto dichiarato dal Cliente e quanto indicato all'art.8, Utilità fatturerà a carico del Cliente i corrispettivi seguenti.

5.4.1 Corrispettivi di vendita: a) un corrispettivo PCV a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo uguale al valore del corrispettivo PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) previsto dal TIV per il servizio di maggior tutela; b) un corrispettivo mensile a copertura dell'attività di gestione amministrativa della pratica contrattuale (Agap), pari a 4,50 €/mese/POD; c) qualsiasi onere derivante dalle normative di recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO₂ in atmosfera ed in materia di Certificati Verdi (CV).

5.4.2 Corrispettivi per servizi di rete: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione, misura, comprensivo dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, le componenti A, UC e MCT previste per i Clienti del mercato libero, secondo quanto indicato nelle fatture del distributore e i corrispettivi per l'uso delle reti come disciplinato dalla Delibera dell'ARERA ARG/elt 654/2015/R/rel e s.m.i, gli oneri generali di sistema, i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure, gli importi unitari fissati per il servizio di Dispacciamento, esclusi quelli previsti per lo sbilanciamento, previsti dalle Deliberazioni dell'ARERA 107/09 e 111/06 e s.m.i. Questi importi sono riferiti anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, in base al fattore fissato nella tabella 4 colonna A dell'allegato A della Delibera n. 107/09 e s.m.i.

5.4.3 Corrispettivi aggiuntivi: a) un importo pari a 2,95 euro nei casi di mancato addebito SEPA di cui all'art. 7.3.1; b) gli eventuali oneri di cui al successivo art. 6 e un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art.11 del TIV, attualmente pari a 23 euro a titolo di contributo per le spese di gestione di ciascuna richiesta inoltrata al distributore quali a titolo esemplificativo le richieste inoltrate ai sensi del TIC e del TIQE; c) gli importi addebitati o ceduti dal fornitore uscente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla Fornitura pregressa addebitati anche ai sensi della Delibera ARG/ELT 191/09 s.m.i. d) eventuali oneri, corrispettivi, maggiorazioni, o costi aggiuntivi stabiliti o aggiornati dall'ARERA o dal Distributore e di competenza del Cliente; e) Utilità si riserva la facoltà di addebitare un corrispettivo di sbilanciamento che verrà determinato mensilmente dividendo la somma dei costi di sbilanciamento, di ogni singola zona, relativi alle ore in cui Utilità risulta a debito, per l'energia, comprensiva delle perdite, prelevata e fatturata nel medesimo mese da tutti i punti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento; al Cliente sarà addebitato su base mensile il corrispettivo precedentemente calcolato moltiplicato per l'energia prelevata e fatturata, comprensiva delle perdite, nel medesimo mese dai/dai punti/i di prelievo nella sua titolarità.

5.5 Tutte le componenti determinate dall'ARERA la cui applicazione è prevista dalla stessa o comunque qui richiamate come parametro per la determinazione dei corrispettivi verranno applicate seguendo gli eventuali aggiornamenti e le variazioni stabilite dall'ARERA. Nel caso in cui gli importi unitari non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle fatture, Utilità potrà fatturare usando gli ultimi importi disponibili fermo il successivo conguaglio con la prima fattura utile. Nel caso di cessata o discontinua pubblicazione, abrogazione, annullamento o restrizione dell'ambito applicativo di indici, componenti tariffarie, delibere dell'ARERA o altre norme di legge richiamate nelle CPF o al presente articolo, Utilità si riserva di individuare nuovi indici o componenti tariffarie la cui applicazione produca effetti sostanzialmente identici ai primi o applicare comunque le

componenti tariffarie nella loro ultima versione precedente ai suddetti eventi.

5.6 Successivamente alla cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati/accreditati gli eventuali importi per rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale dichiarata dal Distributore competente.

5.7 Per i POD per i quali il Distributore, a seguito della sostituzione o della riprogrammazione del misuratore, renda disponibili misure orarie o multiorarie in luogo delle misure monorarie disponibili fino a quel momento, Utilità provvederà, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuto ricevimento della comunicazione, a prendere come riferimento per la fatturazione il prezzo per ciascuna fascia così come definiti nelle CPF.

5.8 Relativamente agli oneri di dispacciamento, qualora, al momento della fatturazione mensile, tali valori non fossero resi disponibili da parte di Terna, Utilità provvederà a calcolare l'ammontare dovuto dal Cliente applicando all'energia consumata dallo stesso e alle relative perdite di rete, nel medesimo periodo di fornitura, una stima di tali componenti sulla base dei valori storici pubblicati da Terna. Non appena quest'ultima pubblicherà il consuntivo di tali valori, Utilità provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli tra i due importi.

5.9 Con riferimento ai mandati di cui all'art. 6 Utilità richiederà il rimborso dei corrispettivi e degli altri oneri da corrispondere a Terna e al Distributore competente per l'erogazione dei servizi compresi nel mandato, nonché il rimborso delle specifiche componenti e costi aggiuntivi e degli altri oneri a carico del Cliente che, in applicazione della normativa vigente, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere in relazione all'erogazione degli stessi servizi.

5.10 Il Cliente in mancanza di connessione alla rete, è tenuto a versare a Utilità un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.

ART. 6 - MANDATI PER TRASPORTO, DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA E SERVIZI ACCESSORI

6.1 Il Cliente, con la sottoscrizione per accettazione del Modulo di adesione, conferisce, in via esclusiva per la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ad Utilità, che accetta a titolo gratuito mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire, con Terna, il contratto per il servizio di dispacciamento e trasmissione e, con il Distributore locale, il contratto per il servizio di trasporto (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo), nonché mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore Elettrico e a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica e mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore le richieste inerenti le prestazioni di cui all'Allegato A della Delibera ARERA 198/11 e per la gestione del contratto di connessione, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni. Tali richieste di esecuzione di prestazioni di servizi dovranno essere inviate al Distributore competente tramite Utilità, che opererà come mandatario del Cliente il quale, fermi gli obblighi di cui all'art. 1719 cc, sarà tenuto al pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni oltre a quanto indicato all'art. 5.4.3 c).

6.2 Con riferimento ai suddetti mandati, il Cliente attribuisce ad Utilità i seguenti poteri esercitabili in via alternativa: a) facoltà di conferire a sua volta mandato a società incaricata dalla stessa, affinché quest'ultima agisca in nome e per conto di Utilità per la stipulazione di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire la stessa; b) facoltà di stipulare i predetti contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente, con altra/e società incaricata/e dalla stessa Utilità; c) facoltà di incaricare direttamente altra società per la stipulazione dei predetti contratti in nome proprio e per conto del Cliente.

ART. 7 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

7.1 Rilevazione dei consumi

7.1.1 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi comunicati dal Distributore o delle autoletture inviate dal Cliente validate dal Distributore, sempre che tali dati siano resi disponibili a Utilità dal Distributore e salvo conguaglio, errori od omissioni dello stesso.

7.1.2 Il Distributore è responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi presso il POD. La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto, o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore locale secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza con cui il Distributore è tenuto ad effettuare tentativi di lettura è:

a) almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;

b) almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW.

7.1.3 Il Cliente titolare di POD monorario ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia nell'ambito della finestra temporale indicata da Utilità in bolletta.

7.1.4 Il Cliente titolare di POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.

7.1.5 Sulle bollette e sul sito internet www.utilita.com sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso in cui risulti palesemente errato rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore locale; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.

7.1.6 In mancanza di lettura del Misuratore, Utilità utilizzerà ai fini di fatturazione eventuali autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore e, in assenza di queste, potrà procedere alla fatturazione in acconto sulla base di consumi stimati.

7.1.7 L'acconto sarà calcolato sulla base dei dati di consumo storici effettivi comunicati dal Distributore, dal Cliente o già in possesso di Utilità per forniture precedenti. Il dato di prelievo annuo presunto verrà ripartito mensilmente in base alle caratteristiche specifiche del POD, tra le quali il settore merceologico di appartenenza.

7.1.8 In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiedere l'eventuale rettifica. Utilità darà corso alla rettifica, se dovuta, secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del contatore, Utilità fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti dal Distributore, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, ovvero di autoletture validate dal Distributore, Utilità provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

7.2 Modalità di fatturazione

7.2.1 La fatturazione avrà periodicità mensile per i Clienti non domestici alimentati in BT o MT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e bimestrale per i clienti domestici e non domestici alimentati in BT con potenza inferiore o uguale a 16,5 kW. Nel rispetto delle previsioni contenute nel TIF Utilità si riserva la possibilità di concordare diverse frequenze di fatturazione con il Cliente prevedendo un maggior numero di fatturazioni nel corso dell'anno.

7.2.2 Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

7.2.3 La fattura di chiusura sarà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.

7.2.4 Nel caso di POD monorari il Cliente ha la possibilità di effettuare l'autolettura, comunicandola a Utilità, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i.

7.2.5 In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, Utilità emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l'emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.

7.2.6 La fattura viene inviata in formato cartaceo. Utilità rende disponibile gratuitamente il servizio "Fattura Online". Il Cliente attiva il servizio selezionando l'apposita voce nel Modulo di adesione e indicando l'indirizzo mail ove ricevere la notifica di emissione della fattura. In tal caso il Cliente avrà l'onere di visualizzare la fattura, collegandosi al sito www.utilita.com e accedendo alla propria Area Riservata, e stampare copia della stessa, sollevando pertanto Utilità da ogni obbligo di spedizione in formato cartaceo. Nel caso in cui il Cliente non abbia compilato tale voce la fattura verrà inviata a mezzo posta ordinaria.

7.2.7 Ai sensi della del. 501/14/R/Com ARERA, per ogni fatturazione verrà emessa una bolletta sintetica. Utilità

mette a disposizione gli elementi di dettaglio all'interno dell'Area Riservata del Cliente ovvero tramite invio su richiesta e pubblica su www.utilita.com una guida alla lettura e il relativo glossario.

7.3 Modalità e termini di pagamento

7.3.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo addebito diretto SEPA con valuta fissa per il beneficiario. Il Cliente con la sottoscrizione del "Mandato per addebito diretto SEPA" riportato nel Modulo di adesione autorizza Utilità a richiedere alla banca del Cliente l'addebito sul suo conto e autorizza la banca del Cliente a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Utilità. Per i Clienti non domestici verrà attivato il mandato B2B riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all'addebito sul suo conto. Utilità si riserva la facoltà di attivare il mandato Core per clienti non domestici in alternativa al mandato B2B. Per i Clienti domestici verrà attivato il mandato Core riservato esclusivamente ai rapporti con condomini e persone fisiche. Utilità informerà il Cliente di eventuali ulteriori forme di pagamento comprese, ove disponibili, modalità gratuite di pagamento accessibile nel territorio della provincia servita. La modalità di pagamento SEPA non prevede alcun ulteriore addebito da parte di Utilità. Nel caso in cui il Cliente non autorizzi o revochi l'addebito SEPA, ovvero nel caso in cui a seguito di due tentativi di allineamento da parte di Utilità questo non abbia avuto esito positivo, o l'addebito SEPA risulti insoluto per "mancanza mandato", oltre agli eventuali costi di transazione, verrà addebitato per ogni fattura l'importo a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Utilità indicato all'art. 5.4.3.a). Tale importo verrà altresì addebitato nel caso in cui il Cliente richieda diversa modalità di pagamento. Nei suddetti casi di mancato addebito o mancato allineamento, Utilità avrà facoltà di modificare la modalità di pagamento in bonifico bancario fermo l'addebito dell'importo di cui all'art. 5.4.3.a). Resta inteso che qualora il cliente ritorni al pagamento a mezzo addebito diretto SEPA, Utilità cesserà di addebitare il corrispettivo menzionato dal seguente ciclo di fatturazione.

7.3.2 Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

7.3.3 In caso di mancato pagamento, qualora risultino posizioni a credito del Cliente, Utilità ha facoltà di compensare tali posizioni.

ART. 8 - DIRITTI, TRIBUTI E DISCIPLINA FISCALE AGEVOLATA

8.1 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore.

8.2 Il Cliente che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa, deve farne espressa richiesta, alla data di sottoscrizione del Contratto, compilando nel Modulo di adesione la parte relativa alle Imposte e, successivamente, dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del Contratto, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati da Utilità. Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante l'eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria.

8.3 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto a Utilità, con riferimento ad ogni singolo POD, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.

8.4 Eventuali sanzioni o oneri eventualmente dovuti da Utilità all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancata dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere a Utilità ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del Cliente stesso.

8.5 Il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta 10% in relazione alla somministrazione di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del Contratto, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione, compilando e sottoscrivendo il relativo Allegato al Modulo di adesione. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad Utilità entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

8.6 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del Contratto per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i Contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata ultrannuale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere inviata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire a Utilità entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

ART. 9 - RITARDO NEI PAGAMENTI, SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' E INDENNIZZI AUTOMATICI

9.1 In caso di ritardato pagamento di una o più fatture emesse da Utilità, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del tasso di mora ex Decreto legislativo 9/10/02 n. 231 - in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte di Utilità di messa in mora del Cliente. Saranno altresì posti a carico del Cliente le spese legate all'insolvenza (es. addebiti insoluti e protesti), le spese della diffida ed ogni ulteriore spesa di recupero del credito. E' facoltà di Utilità affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito. Utilità ha altresì diritto di ridurre i termini di pagamento delle fatture in emissione in caso di accertato ritardo nei pagamenti e di richiedere il pagamento "a vista" dovessero rilevarsi eventi di cui all'art. 10.7.

9.2 In caso di ritardato pagamento di una o più fatture emesse da Utilità le procedure previste in caso di morosità del Cliente dall'ARERA potranno essere attivate da Utilità fin dal giorno successivo alla scadenza. In particolare, Utilità invierà al Cliente finale disallentabile una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) indicante, il termine ultimo per il pagamento dell'insoluto, comunque non inferiore a: i) 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata; ii) 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento da parte di Utilità della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata; iii) 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui Utilità non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata. Il Cliente dovrà comunicare a mezzo fax o email a Utilità l'avvenuto pagamento entro il termine indicato decorso il quale Utilità richiederà la sospensione della fornitura. Utilità, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal suddetto termine, ha diritto di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del Cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente. Qualora Utilità proceda nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione il suddetto termine è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi. In tal caso inoltre i termini di cui ai precedenti punti i), ii), iii) sono rispettivamente ridotti a 7 (sette), 5 (cinque), 10 (dieci) giorni. Nel caso di Clienti finali connessi in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Nei casi di cui sopra Utilità avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. Nel caso in cui a seguito di chiusura del POD per morosità, il Cliente non provveda al pagamento, Utilità si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto con il Cliente.

9.3 L' esercente la vendita corrisponderà al Cliente finale un indennizzo automatico per un importo pari a euro 30,00 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Corrisponderà altresì un importo pari a euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante l'alternativamente: 1) non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento; 2) non sia stato rispettato il termine massimo (3 - tre - giorni lavorativi) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; 3) non sia stato rispettato il termine minimo (3 - tre - giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa di distribuzione di chiusura del

punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. In tali casi, oltre a ricevere l'indennizzo, il Cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

9.4 Il predetto indennizzo verrà corrisposto al Cliente finale direttamente o in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell'importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), ovvero, qualora l'importo della prima fattura addebitata sia inferiore all'indennizzo, verrà evidenziano un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l'indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione.

9.5 Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, Utilità si riserva di richiedere al Distributore locale il ricorso all'intervento di interruzione della fornitura, con oneri a carico del Cliente, qualora tecnicamente fattibile.

9.6 L'eventuale interruzione della fornitura comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di interruzione della fornitura non risultasse fattibile, Utilità si riserva la possibilità di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.

9.7 A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, verranno attivati i servizi di ultima istanza.

9.8 Utilità ha inoltre diritto di sospendere/interrompere l'erogazione di energia, anche senza preventiva comunicazione scritta, nei seguenti casi: a) appropriazione fraudolenta dell'energia; b) manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura; c) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto (superamento dei quantitativi massimi concessi, uso difforme, cessione a terzi, etc.); d) situazioni di imminente pericolo o gravi deficienze tecniche.

9.9 Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un Cliente finale non disallimentabile, Utilità si riserva di provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo presso il POD. In tal caso per il POD del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale saranno attivati i servizi di ultima istanza.

9.10 Utilità si riserva altresì la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Utilità si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR" (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata al Fornitore stesso.

ART. 10 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, anche limitatamente ad alcune forniture nei termini di seguito indicati. Qualora il recesso sia manifestato dal Cliente al fine di cambiare venditore la comunicazione di recesso deve pervenire ad Utilità entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore e secondo le procedure indicate nella Delibera 302/2016/R/com e s.m.i. ad eccezione di quanto indicato al comma successivo.

10.2 Nel caso in cui anche uno solo dei POD intestati al Cliente non sia fornito in bassa tensione, ovvero nel caso di fornitura di controparti pubbliche, la comunicazione di recesso deve pervenire ad Utilità a mezzo raccomandata A/R con un preavviso minimo di 12 (dodici) mesi, con decorso dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

10.3 Qualora sia manifestato senza il fine di cambiare Fornitore, il recesso è esercitato direttamente dal Cliente, il termine di preavviso è pari a 1 (uno) mese e decorre dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Per i Clienti di cui al comma 10.2 il termine di preavviso è pari a 6 (sei) mesi. In entrambi i casi il termine decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

10.4 Nel caso di recesso dal contratto per cambio venditore, la comunicazione dovrà pervenire direttamente a Utilità da parte del venditore entrante in forma scritta tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo messo a disposizione da Utilità, salvo ulteriore diversa modalità che dovesse essere prevista dall'ARERA. Nei soli casi di cui all'art. 10.2 è facoltà del Cliente inviare comunicazione di recesso direttamente ad Utilità in forma scritta mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di recesso dal contratto per cessazione della fornitura, la comunicazione dovrà pervenire direttamente a Utilità da parte del Cliente in forma scritta mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

10.5 Resta inteso che nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, Utilità, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente, per ciascuna fornitura, una penale determinata come segue: a) per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 (diciassette) kW la penale è costituita da un importo fisso di 50 (cinquanta) euro e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 5 (cinque) euro per ogni kW di potenza disponibile; b) per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 (diciassette) kW la penale è costituita da un importo fisso di 100 (cento) euro e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10 (dieci) euro per ogni kW di potenza disponibile.

10.6 Utilità ha facoltà di recedere unilateralmente da contratti di mercato libero in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta al Cliente a mezzo pec o raccomandata A/R, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi, ovvero 3 (tre) mesi nei confronti dei Clienti di cui all'art. 10.2, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

10.7 Utilità ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata, pec o fax all'altra Parte, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti ipotesi, fermo restando il diritto da parte di Utilità di richiedere al Cliente il risarcimento di tutti gli oneri rimasti a suo carico in conseguenza della risoluzione del Contratto: a) accertamento di eventi di cui all'art. 3.4 b) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione SEPA, ove prevista dal Contratto come modalità di pagamento e/o mancata costituzione di garanzia prevista all'art. 16; c) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Utilità, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Utilità nei confronti del Cliente; d) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente superiore a 15 (quindici) giorni, reiterato ritardato pagamento delle fatture o mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e la stessa Utilità; e) mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Utilità per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali o eccessiva onerosità sopravvenuta; f) variazioni delle condizioni patrimoniali del cliente tali da porre in evidente pericolo il pagamento; g) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti dall'art.15. In caso di risoluzione il venditore comunicherà la risoluzione contrattuale nei tempi e modi indicati all'art. 3.1. c) dell' All B alla Delibera 487/2015/R/ee; h) tentativo di alterazione della misura o prelievo fraudolento dell'energia elettrica a danno di Utilità e/o del Distributore; i) dichiarazioni mendaci da parte del Cliente.

10.8 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 11.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le Parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

10.9 In caso di recesso e/o risoluzione per sospensione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di energia elettrica e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. In ogni caso, eventuali prelievi di energia elettrica intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.

10.10 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il Contratto si risolve di diritto.

ART. 11 - FORZA MAGGIORE

11.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

11.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Utilità, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti.

11.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

11.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

11.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.8.

ART. 12 – CESSIONE

12.1 Il presente Contratto potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle Parti. Tale limitazione troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal Cliente. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del Contratto realizzate dal Fornitore a favore di una qualsiasi società: (i) da questo controllata; (ii) di questo controllante; (iii) che unitamente al Fornitore sia controllata da una medesima altra società; o (iv) controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante Utilità.

12.2 Resta fin d'ora inteso che a seguito della cessione del presente Contratto da parte del Cliente ai sensi del precedente comma, il Cliente medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del Fornitore ai sensi del presente Contratto, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest'ultimo, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al Cliente siano state da questo integralmente soddisfatte.

12.3 In caso di morosità del Cliente, il consenso di cui all'art. 12.1 potrà essere subordinato al fatto che il subentrante si assuma in solido le obbligazioni del Cliente e pertanto risponda degli inadempimenti pregressi al subentro configurando così anche la fattispecie di "Morosità del Cliente finale" come definita nel TIMOE. Utilità avrà quindi diritto di attivare le procedure previste dalla citata delibera nei termini e nei modi riportati all'art. 9 del presente contratto.

12.4 In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

12.5 Utilità si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora il Cliente ad accettare detta cessione.

ART. 13 - VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

13.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Utilità si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali in vigore, se applicate ai contratti sul Mercato Libero, incluse quelle economiche, quali, a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le periodicità di fatturazione etc. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Utilità per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali o l'eccessiva onerosità sopravvenuta. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui Utilità le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte di Utilità. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo indicato nella comunicazione di variazione che dovrà pervenire al Fornitore entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 10.1.

13.2 Per i Clienti non alimentati in bassa tensione i suddetti termini sono ridotti: le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del 2° (secondo) mese successivo a quello in cui Utilità le ha comunicate e il Cliente potrà recedere inviando comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento delle modifiche. In difetto queste ultime si intenderanno accettate.

13.3 In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.

ART. 14 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

14.1 L'energia elettrica destinata al Cliente è immessa nella rete di trasmissione nazionale secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti ARERA. La trasmissione e il dispacciamento sono affidati alla responsabilità di Terna, mentre la distribuzione fino al POD del Cliente è di competenza del Distributore locale. Utilità non è pertanto responsabile in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica, che afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna e/o Distributore locale (ad esempio: variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica, ecc.). Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzioni dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del Contratto. La fornitura di Utilità al POD del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal Contratto, né usata da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di Utilità. Inoltre, essendo la stessa Utilità persona giuridica che non esercita attività di trasmissione e distribuzione, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata. Il Cliente dichiara di essere intestatario del punto di fornitura, di avere pieno titolo per sottoscrivere il presente contratto, richiedere la fornitura, di avere la piena disponibilità degli immobili in cui sono situati i propri impianti e manleva Utilità da ogni responsabilità al riguardo. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza massima installata. Il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni diretti e indiretti arrecati a Utilità o a terzi, a seguito di un prelievo in eccesso.

14.2 Qualora il Cliente sia già utente dello scambio sul posto all'atto della sottoscrizione del presente contratto, deve darne comunicazione ad Utilità all'atto della sottoscrizione del Modulo di adesione. Qualora, invece, il Cliente invii l'istanza al GSE in corso di fornitura, deve darne comunicazione scritta ad Utilità comunicando la data di attivazione della convenzione con il GSE. La mancata comunicazione da parte del Cliente solleva Utilità da eventuali mancati adempimenti in capo alla stessa previsti dalla Delibera 570/2012/R/efr e s.m.i..

14.3 In caso di accertato prelievo fraudolento la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; Utilità emetterà la fattura per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.

ART. 15 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE, VARIAZIONI E GESTIONE DEL POD

15.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del contatore stesso.

15.2 Gli impianti del Cliente a valle del POD, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti.

15.3 Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo dell'energia elettrica.

15.4 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a Utilità eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo Utilità, una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dall'art. 13.

15.5 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a Utilità qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione di Utilità o del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati.

15.6 Il Cliente, qualora necessario, si impegna a garantire l'accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.

15.7 Il Cliente può richiedere a Utilità la verifica del corretto funzionamento del contatore. Utilità provvederà in tali casi ad inoltrare la relativa richiesta al Distributore locale. Qualora le verifiche eseguite dal Distributore evidenziassero un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e nessun costo di intervento sarà addebitato al Cliente. A valle della ricostruzione dei consumi, Utilità disporrà il rimborso degli eventuali pagamenti in eccesso effettuati dal Cliente. Qualora, invece, la verifica confermasse il corretto funzionamento del contatore, Utilità addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica.

15.8 Utilità ai sensi e nei limiti della TIQE, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del POD e del relativo gruppo di misura (contatore), quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della tensione di alimentazione, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Il Cliente potrà reperire

l'apposita modulistica facendone richiesta ad Utilità.

15.9 Oltre a quanto previsto all'art.5.4.3.c) come a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali tra cui l'esecuzione di lavori semplici e complessi, l'attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, ecc. Utilità si riserva la facoltà di inoltrare dette richieste di prestazioni solo previa verifica dell'accettazione in forma scritta da parte del Cliente del pagamento di tutti gli oneri connessi.

ART. 16 - FORME DI GARANZIA

16.1 Utilità, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, potrà richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione, garanzie quali fidejussioni bancarie e/o deposito cauzionale, per un importo comunque complessivamente pari a 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà far pervenire le garanzie richieste all'indirizzo indicato da Utilità entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della suddetta richiesta. Tale garanzia potrà essere richiesta da Utilità anche in corso di vigenza del Contratto, qualora il Cliente dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del Contratto, tale da pregiudicare l'affidamento concesso, o dovessero rilevarsi eventi di cui all'art.10.7.

ART. 17 – REGISTRAZIONE

17.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli artt. 5, secondo comma, e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e s.m.i., il Contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa e solo in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

ART. 18 – RINVIO NORMATIVO

18.1 Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'ARERA e alle norme del Cod. Civ. laddove applicabili.

ART. 19 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

19.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto.

19.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad Utilità, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i POD.

19.3 Qualsiasi comunicazione del Cliente inerente al Contratto dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Utilità SpA – Servizio Clienti, Corso Como 15 - 20154 Milano - Fax 02 310347205 – Mail servizioclienti@utilita.com - PEC servizioclienti@pec.utilita.com.

19.4 Qualsiasi comunicazione di Utilità inerente al Contratto dovrà essere inviata presso i recapiti indicati dal Cliente nel Modulo di adesione. A tal fine Utilità si riserva di utilizzare prioritariamente i canali di posta elettronica forniti dal Cliente e/o acquisiti da banche dati pubbliche.

19.5 Utilità comunica sulla fattura e sul sito www.utilita.com (sezione "Contatti") i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Per la comunicazione di un reclamo può essere utilizzato il modulo disponibile sul sito www.utilita.com – sezione "Supporto Clienti". È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare ad Utilità un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura, c) indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico; d) servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico energia elettrica); e) codice identificativo del POD, ove disponibile, o qualora non disponibile, il codice cliente; f) breve descrizione dei fatti contestati. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in fattura e sul sito www.utilita.com nonché ai recapiti di cui al punto 19.3.

19.6 Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente, ha la possibilità di attivare ai sensi del TICO il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT / MT). L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.arera.it. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.

ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

20.1 Utilità elegge domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti congiuntamente presso la propria residenza o, nel caso di persona giuridica, presso la sede legale, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura e, ove diverso, presso il luogo del proprio indirizzo di fatturazione indicato nel Modulo di Adesione. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.

ART. 21 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI

21.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.

ART. 22 - BONUS SOCIALE

22.1 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

ART. 23 - RATEIZZAZIONE

23.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione su titolare di bonus sociale secondo quanto stabilito dalla Del. 301/2012/R/eeel e s.m.i. (TIV) e dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i.. In particolare, Utilità è tenuta ad offrire la rateizzazione nei seguenti casi: a) per i POD nella titolarità di clienti domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) per POD nella titolarità di clienti altri usi trattati monarari ai sensi del TIS, qualora la bolletta contenente ricalcoli sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio; c) per tutti i POD ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

23.2 Ai clienti titolari di Bonus elettrico serviti nel mercato libero la rateizzazione è offerta nel caso in cui si verificano le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a: (i) fatture che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione; (ii) fatture emesse durante il periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.

23.3 Il Cliente servito nel mercato libero, anche se non titolare di bonus sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com ha diritto alla rateizzazione nei casi di cui ai precedenti commi 23.1 lett.d) e 23.1 lett.e).

23.4 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale Utilità provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.

23.5 La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi dal termine di scadenza del pagamento della bolletta rateizzabile, a pena di decadenza. Successivamente alla ricezione della richiesta di rateizzazione Utilità, tramite comunicazione scritta, indicherà al Cliente le modalità ed i nuovi termini di scadenza per il pagamento delle rate.

23.6 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari, con riferimento al comma 23.1: (i) nei casi a), b) e c), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; (ii) nel caso d), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; (iii) nel caso e), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

23.7 Le rate non sono cumulabili.

23.8 Utilità ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per la richiesta di rateizzazione; in tale ultimo caso, Utilità provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.

23.9 Utilità si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi.

23.10 Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. 23.11 Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio fornitore, Utilità ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, previa comunicazione scritta nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.

23.12 La rateizzazione non è di norma offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 (cinquanta) euro.

23.13 Utilità ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.

ART. 24 – INDENNIZZI AUTOMATICI

24.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, Utilità corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.

24.2 Utilità corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a: a) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; b) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; c) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari.

24.3 L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.

24.4 Utilità corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro; a) nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto; b) maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

24.5 L'indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

24.6 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio Fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.

24.7 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

ART. 25 - RIFERIMENTI NORMATIVI

25.1 Nell'ambito del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 (D. Lgs. 213/98); Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (D. Lgs. 79/99); Decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00); Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 (D. Lgs. 231/02); Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 (Regolamento UE n. 2016/679); Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo); Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06); Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS); Delibera ARERA ARG/elt 191 del 11 dicembre 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 30 dicembre 2009 e s.m.i. che definisce la disciplina del Sistema indennitario (Del. ARG/elt 191/09); Delibera ARERA ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale); Delibera ARERA 301/2012/R/eeel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eeel) che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV); Delibera ARERA 570/2012/R/efr del 20 dicembre 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 21 dicembre 2012 e s.m.i. (Del. 570/2012/R/efr) che ha approvato il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto (TISP); Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG); Delibera ARERA 398/2014/R/eeel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del.398/2014/R/eeel); Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE); Delibera ARERA 487/2015/R/eeel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eeel); Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com); Delibera ARERA 646/2015/R/eeel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 646/2015/R/eeel) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023 (TIQE); Delibera ARERA 654/2015/R/eeel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eeel) che ha approvato il; Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIC); Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO); Delibera 302/2016/R/com del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 302/2016/R/com); Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV); Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF).